II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2009

che modifica la decisione 2007/250/CE che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2009/439/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto [1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In una lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 28 luglio 2008, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura particolare che deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda la persona tenuta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle amministrazioni fiscali, e già prevista dalla decisione 2007/250/CE del Consiglio [2].

(2) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 17 marzo 2009 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 20 marzo 2009, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(3) La persona tenuta al pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni. Tuttavia, la misura di deroga ha consentito al Regno Unito di applicare, a certe condizioni, un meccanismo di inversione contabile che sposta l'obbligazione del pagamento dell'IVA al soggetto passivo destinatario di una cessione di beni, limitatamente a determinate cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato, purché l'importo imponibile sia pari o superiore a 5 000 GBP.

(4) L'obiettivo di tale misura di deroga era evitare talune forme estreme di evasione fiscale, in particolare quelle a «carosello» in cui i beni vengono ceduti più volte senza alcun versamento di IVA alle amministrazioni fiscali, sebbene i clienti ricevano una fattura valida per la deduzione dell'IVA. L'applicazione del meccanismo di inversione contabile, senza che il cliente paghi effettivamente l'IVA al cedente, elimina la possibilità di tale forma di evasione fiscale.

(5) Tenendo conto dell'evidente gravità delle frodi in materia di IVA nel Regno Unito, come dimostrato dalle informazioni presentate dal Regno Unito, e considerato l'atteso effetto preventivo della misura, quest'ultima rimane proporzionata poiché il prolungamento della deroga è limitato ad un periodo ragionevole e la misura resta indirizzata ad un preciso ambito di applicazione. Inoltre, la misura non costituisce la base di una misura globale per un sistema di inversione contabile generalizzato.

(6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA.

(7) È opportuno garantire a tale misura continuità giuridica,

[1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
[2] GU L 109 del 26.4.2007, pag. 42.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2007/250/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

La presente decisione scade il 30 aprile 2011.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º maggio 2009.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT